

proposta di legge n. 240

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 26 maggio 2008

VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RICERCA, SVILUPPO,
INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Signori Consiglieri,

la Regione Marche da alcuni anni ha attivato diversi interventi finalizzati alla promozione della ricerca industriale, dello sviluppo sperimentale, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nel sistema produttivo.

Per la ricerca, i primi interventi sono stati attivati a partire dal 2000 e fino al 2004 con l'articolo 13 della legge 140/1997 che ha concesso bonus fiscali alle imprese per spese in ricerca e sviluppo rilevate nei bilanci aziendali.

L'incentivo automatico ha consentito di sensibilizzare le imprese sull'esigenza di evidenziare le spese in ricerca e sviluppo, agevolando anche le PMI che difficilmente avrebbero avuto accesso agli strumenti nazionali per la ricerca, più complessi e selettivi.

Per contro si è dovuto rilevare come l'incentivo automatico abbia portato ad incentivazioni pro-quota sempre meno consistenti per le singole imprese, rischiando di vanificare l'effetto di stimolo su tale versante, anche perché rivolto ad investimenti già effettuati dalle imprese.

A partire dal 2003, in attuazione del programma di azioni innovative del FESR, la Regione Marche ha attivato strumenti di incentivo alle imprese per attività di ricerca e sviluppo diversi da quelli tradizionali, al fine di incidere più efficacemente nelle principali criticità che ostacolano la competitività e l'imprenditorialità del nostro sistema produttivo, con interventi più selettivi e mirati, in grado di attivare, in un'ottica di sistema, le diverse sinergie interattive tra i molteplici protagonisti del processo innovativo (imprese, università, centri per l'innovazione ed il trasferimento tecnologico).

Nel 2005 si è data attuazione all'articolo 11 della legge 598/1994 per concedere le agevolazioni alle piccole e medie imprese per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

La procedura valutativa ha reso necessario avvalersi delle competenze degli esperti del Ministero dell'università e della ricerca; l'utilizzo ha consentito una valutazione nel merito dei contenuti tecnico-scientifici dei singoli progetti e ha permesso di finanziare i programmi di investimento più meritevoli di sostegno.

I suddetti strumenti hanno posto in evidenza l'esigenza di poter disporre di sistemi di valutazione altamente qualificati al fine di selezionare le progettualità più innovative e gli interventi più strategici per lo sviluppo economico regionale, in coerenza con i criteri e gli indirizzi programmatici comunitari e nazionali, ed in particolare con le linee strategiche delineate nel piano regionale delle attività artigiane ed industriali 2007/2009 (approvato con deliberazione as-

sembleare 15 gennaio 2008, n. 78) e nel programma operativo regionale FESR 2007/2013 "Competitività regionale ed occupazione", approvato dalla Commissione europea con decisione C(2007) 2986 del 17 agosto 2007.

Nei primi mesi dell'anno la Giunta regionale ha dato attuazione agli indirizzi programmatici previsti dall'Asse 1 "Innovazione ed economia della conoscenza" del POR emanando i primi bandi che prevedono il sostegno alle micro, piccole, medie e grandi imprese per la realizzazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione (tecnologica, organizzativa e commerciale) e trasferimento tecnologico.

In particolare il primo bando che è stato emanato prevede la concessione di contributi in conto capitale ad aggregazioni di imprese (micro, piccole, medie e grandi) per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale lungo filiere tecnologico-produttive, in collaborazione con organismi di ricerca (università e istituti di ricerca) e centri per l'innovazione ed il trasferimento tecnologico (centri servizi, parchi scientifici e tecnologici), con il coinvolgimento di ricercatori (borse di dottorato o assegni di ricerca) e giovani neo-laureati.

La rilevante valenza innovativa degli interventi e la diversificazione degli ambiti tematici sviluppati nei progetti, che richiedono conoscenze di natura scientifica, tecnologica e commerciale, rendono necessaria l'implementazione di un adeguato sistema di valutazione degli interventi che possa contare su alte professionalità e competenze specialistiche a livello tecnico-scientifico.

Considerato che tali professionalità, per la loro natura, non sono rinvenibili all'interno dell'amministrazione regionale si rende necessario prevedere l'opportunità di avvalersi di esperti esterni aventi le idonee competenze nella valutazione dei progetti.

Al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità della procedura i suddetti esperti verranno scelti da un apposito elenco formato mediante avviso pubblico.

La Giunta regionale determina i criteri e le modalità in base ai quali verranno selezionati gli esperti da includere nel suddetto elenco e i compensi da corrispondere agli stessi.

Per quanto riguarda i rimborsi delle spese sostenute per la partecipazione all'attività di valutazione si applica la disciplina prevista dalla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20.

Considerato che alcuni bandi sono stati già emanati, al fine di consentire il rispetto dei tempi del procedimento e di non recare pregiudizio

alle imprese che hanno presentato i progetti, nella prima fase di applicazione della presente legge, gli esperti verranno individuati dall'albo del Ministero dell'università e della ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno per la ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori).

I compensi da attribuire ai suddetti esperti nella fase transitoria sono determinati con riferimento a quelli corrisposti dal Ministero dell'università e della ricerca con un tetto massimo di euro 500,00 a progetto valutato per ciascun esperto.

La quantificazione delle risorse destinate al finanziamento della valutazione degli interventi relativi alla ricerca, allo sviluppo, all'innovazione e al trasferimento tecnologico delle imprese

previsti dall'articolo 1 della presente legge verrà stabilita, a decorrere dal 2009, con le leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Per la prima fase di attuazione relativa ai bandi già emanati, si autorizza, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge una spesa euro 100.000,00 che trova copertura mediante l'impiego delle somme già iscritte nel bilancio di previsione 2008 UPB 3.14.01.

La presente legge viene dichiarata urgente al fine di consentire il rispetto della tempistica prevista nei bandi attuativi del POR Marche FESR già emanati, per la valutazione, selezione ed approvazione delle proposte progettuali presentati dalle imprese.

L'eventuale ritardo nel suddetto iter procedurale, infatti, rallenterebbe e potrebbe anche pregiudicare l'avvio e la realizzazione degli investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel territorio regionale.

Art. 1*(Organismi di valutazione)*

1. Per la valutazione degli aspetti specialistici e dei risultati attesi dagli interventi relativi alla ricerca, allo sviluppo, all'innovazione e al trasferimento tecnologico delle imprese, la Regione può conferire incarichi ad esperti in possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza ed imparzialità, anche operanti nell'ambito di commissioni appositamente costituite.

2. Gli esperti di cui al comma 1 sono scelti da un apposito elenco formato mediante avviso pubblico e sono nominati con decreto del dirigente della struttura regionale competente.

3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la formazione dell'elenco e per la determinazione dei compensi da corrispondere. I rimborsi spese sono determinati ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale).

Art. 2*(Norma transitoria)*

1. Per i bandi emanati alla data di entrata in vigore della presente legge, gli esperti sono scelti dall'albo del Ministero dell'università e della ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori). I compensi sono determinati con riferimento a quelli corrisposti dal Ministero medesimo per analoghe attività con un massimo per esperto di euro 500,00 a progetto valutato.

Art. 3*(Disposizione finanziaria)*

1. L'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 1 della presente legge verrà stabilita, a decorrere dal 2009, con le leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Per la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 2, per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di euro 100.000,00.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal comma 2 si provvede mediante l'impiego delle somme già iscritte nel bilancio di previsione 2008 dell'UPB 3.14.01.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.